

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RETI
PER ERNIA E PROTESI PER PARETE ADDOMINALE**

SO.RE.SA S.P.A.

~

DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.

Lotti 4-22-23-31-32-33

F. per

ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA DI RETI PER ERNIA E PROTESI PER PARETE ADDOMINALE

(CIG N. 6077445245)

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **18** del mese di **Novembre** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola C1 Torre Saverio da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Renato Di Donna, nato ad Avellino il 22/08/1957, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 05 agosto 2015

E

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.L., con sede legale in San Mauro Torinese (TO) alla via Ciriè n. 22/a, telefax 011/822.02.98, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero REA 547871, P.Iva/C.F. 02313550010, rappresentata ai fini del presente atto dall'Amministratore Unico dott. Enrico Buemi nato a Gassino Torinese (TO) il 06/07/1947, C.F. BMUNRC47L06D933Q (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

- a) che la Regione Campania con l'art. 6 comma 15 della L.R. 28/2003, così come modificato dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. 4/2011 successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 sub c) della L.R. 41/2012, ha stabilito che: "la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".
- b) che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di centrale di committenza, ha indetto con **Determinazione del Direttore Generale n. 337 del 23/12/2014**, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di reti per ernia e protesi per parete addominale.
- c) che con **Determinazione del Direttore Generale n. 124 del 05/08/2015** è stata disposta la conclusione con il Fornitore di un accordo quadro per la fornitura dei prodotti di cui ai **lotti nn. 4-22-23-31-32-33**;
- d) che nell'ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
 - **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla So.Re.Sa. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - **Amministrazione/i**: le AA.SS.LL./AA.OO.UU./AA.OO./I.R.C.C.S. della Regione Campania che sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, stipulare i singoli Contratti di fornitura basati sul presente Accordo Quadro;
 - **Fornitore**: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto ordinato dalle Amministrazioni a seguito di Contratti di fornitura;
 - **Capitolato Speciale**: il documento Allegato "A" al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo Quadro;



- **Atto di adesione:** il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all'esecuzione della fornitura richiesta;
 - **Contratto di Fornitura:** l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell'Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore.
- e) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
- f) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di acquisto da parte delle Aziende sanitarie a seguito dell'emissione dell'Atto di Adesione nel quale verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
- g) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore a seguito di appalti specifici ed in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- h) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- j) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

l'Allegato "A" (Capitolato Speciale) e suoi allegati,

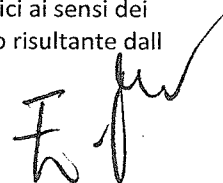
l'Allegato "B" (Offerta economica)

Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle altre norme vigenti in materia di contratti pubblici;

I singoli Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell'Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti.

A seguito della conclusione dell'accordo quadro con più operatori economici le Aziende sanitarie e/o Ospedaliere, che potranno aderire al suddetto accordo quadro, aggiudicheranno propri appalti specifici ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 59 del D.Lgs 163/2006 secondo il secondo ordine di priorità: 1) Al prezzo più basso risultante dall



accordo quadro per singolo lotto; 2) Laddove esistano specifiche esigenze cliniche legate alla tipologia di esami da effettuare o alle caratteristiche del paziente definite dalle singole Aziende Sanitarie. In particolare, le singole Aziende Sanitarie aggiudicheranno in base al contenuto delle singole offerte in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell'art. 287 del D.P.R. 207/2010.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.

Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni con Atto di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale.

Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna a fornire, a seguito di formale Atto di adesione da parte delle Amministrazioni, in ragione di quanto nello stesso riportato, reti per ernia e protesi per parete addominale aventi le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche definite nel Capitolato Speciale, per tutta la durata del Contratto di Fornitura.

I lotti oggetto del presente Accordo Quadro concluso con la **Dipro Medical Devices srl** sono i nn. **4-22-23--31-32-33**;

Ciascun Atto di Adesione dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell'Accordo Quadro.

In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione contraente dispositivi fino al quantitativo massimo indicato nei singoli atti di adesione.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esaurisca con gli Atti di Adesione delle diverse Amministrazioni i quantitativi dei prodotti previsti dall'Accordo, la So.Re.Sa. si riserva la facoltà di incrementare i suddetti quantitativi fino al 20 per cento, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923.

In tal caso il Fornitore dovrà fornire i quantitativi aggiuntivi dei prodotti individuati da appositi nuovi Atti di Adesione comunicati da Amministrazioni Contraenti alle medesime condizioni contrattuali.

Articolo 3 - Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura

- 1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della relativa stipula,** ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
- La predetta durata originaria dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, previa comunicazione scritta della So.Re.Sa. S.p.A. da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che a tale data non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
- Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno concludere i Contratti di Fornitura tramite gli Atti di Adesione.
- I Contratti di Fornitura, durante i quali le Amministrazioni aderenti potranno emettere i singoli ordini di fornitura ed i fornitori potranno eseguire le prestazioni contrattuali hanno durata quinquennale a decorrere dal rispettivo Atto di adesione.**



Articolo 4 – Adesione delle Amministrazioni

1. Ciascun Contratto di Fornitura verrà stipulato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e delle condizioni stabilite dal disciplinare e capitolato tecnico
2. Al fine di poter utilizzare la Convenzione le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il provvedimento amministrativo di adesione sul quale Soresa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta.
3. Per poter acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, le Aziende Sanitarie devono adottare l'Atto/i di adesione, a mezzo del/i quale/i si individuano la tipologia ed il numero di prodotti da approvvigionare, si designa il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010, e si potrà nominare il Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore e a So.Re.Sa. Spa.

Dopo 10 giorni dalla trasmissione del suddetto atto, si potranno emettere gli ordinativi di fornitura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro.

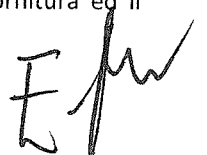
Le singole Amministrazioni contraenti potranno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nel rispettivo Atto di adesione, nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

4. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l'Amministrazione:

- potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
- stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
- prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;

Articolo 5 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei prodotti oggetto dei Contratti di Fornitura basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Speciale, nei Contratti di Fornitura e nei singoli Ordini di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura ed il



Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro; (b) prestare le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.

9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni.

10. Le forniture relative ai lotti della procedura di gara e costituenti oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non potranno essere affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, anche ad altri operatori economici aggiudicatari all'interno dell' Accordo Quadro.

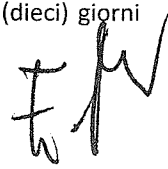
11. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a So.Re.Sa. S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti rispetto alla documentazione amministrativa presentata alla So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 c.1 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) inviare alla So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari e nella struttura di impresa entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 7 - Verifiche e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 312 comma 5 del d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla So.Re.Sa. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software quali Ms Excel, Access, etc.
I flussi dovranno essere inviati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

Nel dettaglio, il Fornitore dovrà inviare il file che dovrà contenere almeno i seguenti campi:

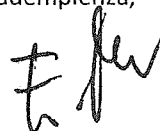
- Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale);
- Codice ISO;
- Codice prodotto fornitore;
- Codice prodotto So.Re.Sa./ASL-AO
- Quantitativo ordinato;
- Valore economico;
- Data ricevimento ordine;
- Data consegna ordine (se evaso).

Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati.

Ogni file mensile dovrà essere nominato con la seguente regola anno_mese_codice fornitore assegnato da Soresa (esempio file del mese di luglio 2013 relativo al fornitore cod. 2457 assume come nome file 2013_07_2457).

Articolo 8 – Penali

1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all'art. 11 del Capitolato Speciale che riporta altresì le modalità di determinazione dell'entità delle stesse.
2. Potrà comportare applicazione di una penale anche il mancato invio dei flussi informativi a So.Re.Sa per il monitoraggio della fornitura, di cui al precedente articolo, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza. In tal caso verrà applicata una penale di 200€ per ogni settimana di ritardo dal termine sopra indicato.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente ed essere comunicati, al termine del procedimento alla So.Re.Sa.
4. In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza,



potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

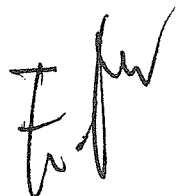
5. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall'Accordo Quadro.
6. Nell'ambito dell'Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 9 – Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad **Euro 22.333,80**.
2. In particolare, la cauzione prestata in favore di Soresa e delle Amministrazioni contraenti, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli Contratti di Fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della So.Re.Sa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla So.Re.Sa. S.p.A.. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A..

Articolo 10 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento previsti all'art. 11 del Capitolato che comportino applicazione di penali in misura superiore al 10% del valore del Contratto di fornitura, le Amministrazioni contraenti avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso la cauzione potrà essere incamerata.
3. In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - d) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente art. 8 del presente Accordo Quadro;
 - e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 13 (Riservatezza), 15 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.



4. Peraltro So.Re.Sa. S.p.A. potrà risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale sia stato risolto il Contratto di Fornitura, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull'intera fornitura.
5. Dalla data di risoluzione dell'Accordo Quadro, si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la cauzione. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa ai nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore.
8. So.Re.Sa. S.p.A. procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla So.Re.Sa. S.p.A.
9. In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la So.Re.Sa. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di fornitura sia stato accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni, potrà risolvere il presente Accordo Quadro, relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 11 – Recesso

1. La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a. giusta causa,
 - b. mutamenti di carattere organizzativo riguardanti Soresa.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

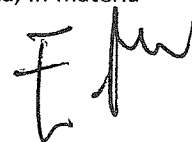
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

2. La So.Re.Sa. S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
3. Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore e determina il recesso dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 1 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia



previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti di fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

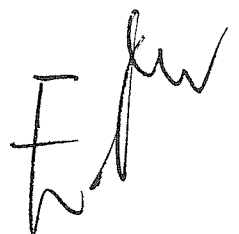
Articolo 13 – Riservatezza

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la So.Re.Sa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla So.Re.Sa. S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 14 - Referenti dell' Accordo Quadro

1. Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile, con incarico di referente nei confronti della So.Re.Sa. S.p.A. per l'adempimento del presente Accordo Quadro e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
2. Il Fornitore avrà altresì l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'Atto di Adesione, un Responsabile, con incarico di referente nei confronti di ciascuna Amministrazione per l'adempimento dei singoli Contratti di Fornitura e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente dell'Accordo Quadro o dei Contratti di Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta rispettivamente a So.Re.Sa. S.p.A e/o all' Amministrazione interessata.
4. La So.Re.Sa. Spa nomina come Responsabile per la gestione dell'Accordo Quadro l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto



1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di Fornitura.

Articolo 16- Subappalto

Il Fornitore:

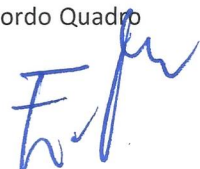
☒ non affiderà in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione;
Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:

- ☐ potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell'accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall'art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro



e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 18 - Fuori produzione

Il Fornitore potrà non fornire un dispositivo oggetto dell'Accordo Quadro, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla So.Re.Sa. S.p.A.:

- a. dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, (oppure, in alternativa)
- b. dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla So.Re.Sa. S.p.A. un dispositivo in alternativa a quella dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo sostituito.

Al riguardo So.Re.Sa. Spa verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alla caratteristiche tecnico funzionali del prodotto sostituito.

All'esito positivo della verifica la So.Re.Sa. S.p.A. potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato "fuori produzione", con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, So.Re.Sa. potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore; in tal caso le Amministrazioni addebiteranno la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.

Si precisa che la verifica delle caratteristiche del dispositivo proposto dal Fornitore in sostituzione potrà essere effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A. e, comunque, l'accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di quest'ultima.

In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire un dispositivo oggetto dell'Accordo Quadro a causa della messa fuori produzione della stessa, So.Re.Sa. S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 19 - Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna a comunicare a So.Re.Sa. S.p.A. e/o alle Amministrazioni l'evoluzione tecnologica dei dispositivi oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto con il nuovo dispositivo che presenti caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo dispositivo offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Articolo 20 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.



Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. So.Re.Sa. S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a So.Re.Sa. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

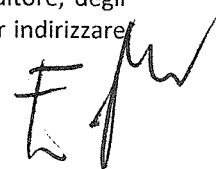
L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alle Amministrazioni contraenti;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 23 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare



l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 24 - Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

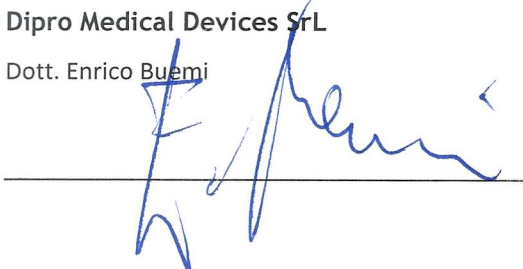
SO.RE.SA. S.p.A.

Ing. Renato Di Donna



Dipro Medical Devices Srl

Dott. Enrico Buemi

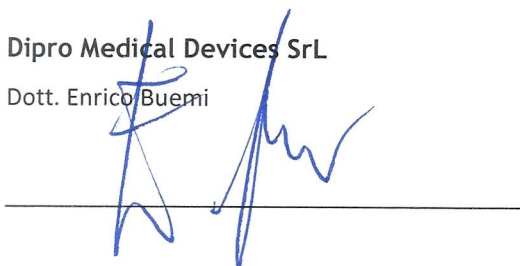


Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 2 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 3 (Durata dell'Accordo Quadro e degli appalti specifici), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 7 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione); Articolo 11 (Recesso); Articolo 12 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 16 (subappalto); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 24 (Clausola finale).

Dipro Medical Devices Srl

Dott. Enrico Buemi



Procedura in accordo quadro per la stipula di
**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI RETI PER ERNIA E PROTESI
DELLA PARETE ADDOMINALE PER LE AZIENDE SANITARIE,
OSPEDALIERE, OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, IRCCS**
della Regione Campania

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

ART. 1.	OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORNITURA	2
ART. 2.	DURATA DELLA FORNITURA	2
ART. 3.	QUANTITÀ	2
ART. 4.	SUDDIVISIONE IN LOTTI	2
4.1	CONFEZIONAMENTO	3
4.2	SUPPORTO E ASSISTENZA	3
4.3	VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI E FARMACOVIGILANZA	4
ART. 5.	ALTRI REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 6.	REQUISITI DEI FORNITORI	4
ART. 7.	PREZZI	5
ART. 8.	CONSEGNE	5
ART. 9.	CONTROLLO SULLA MERCE	7
ART. 10.	MONITORAGGIO	7
ART. 11.	LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	8

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di reti per ernia e chirurgia addominale, alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania, di seguito "Amministrazioni contraenti", secondo la specifica tipologia e le quantità indicate per ciascun lotto in allegato, per un importo quinquennale a base d'asta pari a €13.451.153,22. La descrizione, i quantitativi e i prezzi a base d'asta dei prodotti oggetto della gara in esame sono definiti nell'Allegato "A6 - *Elenco Lotti e Basi d'Asta*" del disciplinare di gara.

Art. 2. DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto, stipulato da ciascuna Azienda Sanitaria aderente alla Convenzione che So.Re.Sa. stipulerà con l'operatore economico aggiudicatario dei Lotti in gara, avrà una durata di 60 mesi decorrenti dall'Atto di adesione alla Convenzione.

Art. 3. QUANTITÀ

I quantitativi ordinati dalle singole Amministrazioni contraenti potranno subire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione rispetto ai quantitativi indicati nell'Atto di adesione, nei limiti previsti nei sopracitati articoli.

Art. 4. SUDDIVISIONE IN LOTTI

La fornitura sarà suddivisa in 43 lotti come riportato nell'Allegato "A7 – *scheda offerta economica*" del disciplinare di gara.

I prezzi a base d'asta riportati anch'essi nella predetta scheda offerta sono stati determinati mediante analisi dei dati interni della Regione Campania e di contratti vigenti nel territorio italiano, valutando i prezzi medi ponderati attualmente praticati.

I prodotti in gara dovranno possedere tutte le caratteristiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 46 del 1997 e ss.mm., alle varie norme di buona fabbricazione e qualità, alla vigente normativa in materia.

I Fornitori dovranno inoltre indicare, per quanto offerto, prodotto per prodotto la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM) o dichiarare che lo stesso è in corso di registrazione o che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 Ministero della Salute.

4.1 CONFEZIONAMENTO

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento dell'uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi.

Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili.

Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore.

In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

4.2 SUPPORTO E ASSISTENZA

Qualora le singole Aziende Sanitarie necessitino di informazioni specifiche sull'utilizzo del prodotto offerto, il Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto si impegna a svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, una o più sedute informative sulle caratteristiche dei prodotti offerti le cui modalità di erogazione sono da concordare con le stesse Azienda Sanitarie.

4.3 VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI

Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, il Fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici dell'Amministrazione contraente di copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.

Art. 5. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura CE (D. Lgs. 24 febbraio 1997, n° 46 in attuazione della Direttiva 93/42 e al D. Lgs. 25 gennaio 2010, n° 37, in attuazione della Direttiva 2007/47/CE).

Il materiale dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- latex free
- biocompatibile
- sterile
- appartenere alla classe di rischio IIB

Art. 6. REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata. A tale proposito è necessario indicare nell'Allegato "A/6 - Scheda Fornitore":

- la sede legale e la sede operativa dell'impresa partecipante alla procedura di gara;

- i nominativi dei Responsabili:
 - della dispositivovigilanza per i Dispositivi Medici;
 - del settore commerciale;
- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);

In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati a So.Re.Sa che procederà così come disciplinato dall'Art. 51 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7. PREZZI

Nel caso l'offerta si riferisca a prodotti il cui prezzo non sia regolato *ex lege*, per le variazioni di prezzo si fa riferimento all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui, durante il corso della fornitura verranno immessi in commercio dispositivi con caratteristiche simili ma innovative rispetto a quelli aggiudicati, la ditta dovrà impegnarsi a fornire i nuovi modelli, previa preventiva comunicazione ed autorizzazione, agli stessi prezzi di aggiudicazione per tutta la durata della fornitura.

Per ciascuno dei lotti aggiudicati eventuali tipologie di *device* non presenti in Capitolato, ma riconducibili a quelle espressamente richieste in gara e presenti nel listino della Ditta aggiudicataria, potranno essere eventualmente acquistati dalle singole aziende sanitarie in modo autonomo, senza far parte della presente convenzione, applicando al prezzo del listino in vigore al momento della gara lo sconto percentuale medio ponderato praticato in offerta.

Art. 8. CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso i sabato, previo apposito ordinativo (fatti salvi eventuali diversi accordi circa i tempi e le modalità di consegna appositamente sottoscritti tra le aziende sanitarie ed i fornitori). La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l'ordine dovrà essere evaso in difetto.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini

inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini.

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto. I prodotti sterili, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere a perdere.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare almeno i seguenti dati:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- il quantitativo inviato
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.

Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito.

In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a Soresa, senza attendere eventuali ordini.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell'indisponibilità. Si precisa che l'omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell'ordine l'applicazione delle penali previste all'art. 11 per mancata consegna relativa al ritardo della consegna.

In ogni caso per i prodotti indisponibili l'Amministrazione contraente potrà procedere all'acquisto presso altro fornitore attingendo alla graduatoria di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo pagato.

Art. 9. CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

Art. 10. MONITORAGGIO

Il Fornitore si impegna a fornire alla So.Re.Sa. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali MS Excel, Access, etc.

I flussi dovranno essere inviati con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:

- Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale)
- Codice prodotto
- Quantitativo ordinato
- Valore economico
- Data ordine

Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati.

Ogni file mensile dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_mese_lotto (esempio file del mese di dicembre 2014 relativo al Lotto 2 assume come nome file: 2014_12_L2).

Art. 11. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

Dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio:

Indicatori	Livelli di Servizio	Penale	Competenza
Rispetto della scadenza prevista per la consegna	Consegna dei prodotti entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'ordine di acquisto	In caso di ritardo rispetto al tempo di consegna, si applicherà una penale del 2% del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria.	Amministrazione contraente
	consegna d urgenza entro le 96 ore	In caso di ritardo rispetto al tempo di Consegna di urgenza, si applicherà una penale del 5% del valore dell'ordine per ogni giorno (24 ore) di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna di urgenza.	Amministrazione contraente
	sostituzione entro 4 giorni del prodotto inidoneo	In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione, si applicherà una penale del 4% del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo. Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a seconda dei casi, anche i termine per la consegna ordinaria (7 giorni) o di urgenza (96 ore), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna.	Amministrazione contraente
Idoneità fornitura	scadenza oltre i due terzi	In caso di consegna di prodotto con scadenza oltre i due terzi della validità complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 20% del valore dell'ordine	Amministrazione contraente
Invio flussi informativi a So.Re.Sa per il monitoraggio della fornitura (art. 10 del Capitolato Speciale)	Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza	100 € per ogni giorno di ritardo	So.Re.Sa.

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico, l'Amministrazione contraente potrà applicare all'aggiudicatario le penali sopra indicate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno ed eventuale risoluzione del Contratto.

CIG	LOTTO	Descrizione attività del prodotto	MISURE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO Chiusura IVA	VALORE Chiusura IVA	Denominazione ditta produttrice	Nome commerciale prodotto	Codice prodotto	Confezione	prezzo listino unitario s/IVA	sconto	prezzo unitario offerto s/IVA	VALORE	IVA	CODICE CND	N. RDM
6077391584	1	Protesi in polipropilene monofilamentare	8 x 13 cm (4/3 cm)	nr.	13.753	5.000,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	BASIC-BULEV	BULEV1515	5 PEZZI	50	84%	7,8	40.092	4%	9900202	520548
6077395900	2	Protesi in polipropilene monofilamentare	15 x 15 cm (4/5 cm)	nr.	5.140	9.000,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	BASIC-BULEV	BULEV3030	5 PEZZI	120	91%	10,5	28.193	4%	9900202	520568
6077403F98	3	Protesi in polipropilene monofilamentare	25 x 31 cm (4/5 cm)	nr.	2.685	13.000,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	BASIC-BULEV	BULEV5050	1 PEZZO	150	70%	45	3.600	4%	9900202	1351123
6077445245	4	rete macroprotesa leggera in monofilamento polipropilene, filo diametro 120 micron circa, per laparoscopia, porosità minima 410 micron, grammatura media non superiore a 50 g./metro quadro	50 x 50 cm circa	nr.	80	55.000,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	P3-P3 EVOLUTION	P3EM P3EF	5 PEZZI 5 PEZZI	45	87%	5,99	20.306	4%	9900202	524311 524418
607744848E	5	Protesi in polipropilene preformata per ernia inguinale maschile e femminile idonea per interventi con accesso anteriore	5 x 12 cm (4/2 cm)	nr.	3.390	7.000,00	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.										
60774502CF	6	Protesi per ernia inguinale preformata con plug in polipropilene anche in confezione separata	varie tipologie e misure di rete e di plug	nr.	8.005	112.000,00											
6077458585	7	Protesi per ernia inguinale preformata non assorbibile o semiassorbibile con plug tridimensionale	varie tipologie e misure di rete e di plug	nr.	3.605	150.000,00											
6077506499	8	Protesi semiassorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e inguinale con posizionamento posteriore	6 X 11 cm circa	cm²	134.970	0,91000											
6077518E7F	9	Protesi semiassorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e inguinale con posizionamento posteriore	10x15 cm (4/3 cm)	cm²	249.750	0,71000											
607753605A	10	Protesi semiassorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e inguinale con posizionamento posteriore	15 x 15 cm	cm²	204.750	0,64000											
607755198C	11	Protesi semiassorbibili, monofilamento, per il trattamento dell'ernia inguinale e inguinale con posizionamento posteriore	30x30 cm	cm²	535.500	0,33000											
6077572810	12	Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti connettabili col contatto con i vasci a struttura macroprotesa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI	15 x 15 cm (4/5 cm)	cm²	111.375	3,60000											
607758669F	13	Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti connettabili col contatto con i vasci a struttura macroprotesa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI	20 x 25 cm (4/5 cm)	cm²	117.500	2,90000											
607760022E	14	Protesi con composizione mista parzialmente riassorbibili non autoaderenti connettabili col contatto con i vasci a struttura macroprotesa per ernia inguinale, RETTANGOLARI O OVALI	30 x 30 cm (4/5 cm)	cm²	283.500	2,20000											
607760806G	15	Protesi in polipropilene o poliestere preformate per ernia inguinale autoaderenti/autoadesive	8 x 12 (4/3)	cm²	116.640	1,56250											
6077617036	16	Protesi in polipropilene o poliestere autocuranti/autoadesive per laparoscopia in open	9 x 15 cm (4/3)	cm²	29.025	0,78000											
6077637067	17	Protesi in polipropilene o poliestere autocuranti/autoadesive per laparoscopia in open	15x15 (4/3)	cm²	79.875	0,75000											
60776530E7	18	Protesi in polipropilene o poliestere autocuranti/autoadesive per laparoscopia in open	15 x 20 cm (4/3)	cm²	54.000	0,72000											
60776700EF	19	Protesi in polipropilene o poliestere autocuranti/autoadesive per laparoscopia in open	15 x 30 cm (4/5)	cm²	74.250	0,57000											
60776836A8	20	Protesi in PTFE da poter porre a contatto con vasci con lato antiderivale, anche con trattamento antimicrobico, spessore 2 mm	varie e forme misure	cm²	507.165	2,90000											
60776893E9	21	Protesi in PTFE da poter porre a contatto con vasci con lato antiderivale, anche con trattamento antimicrobico, spessore 2 mm	varie e forme misure	cm²	79.130	4,70000											
60777084B8	22	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinale per via laparoscopica, leggera, macroprotesa, anche nel tipo autoadesivo	10 x 15 cm (4/3 cm)	cm²	30.750	4,60000	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	BULEV - B	BULEV1015B	5 PEZZI	0,36	17%	0,3	9.225	4%	9900202	520570
6077715115	23	Protesi non assorbibile per riparazione di ernie inguinale per via laparoscopica, leggera, macroprotesa, anche nel tipo autoadesivo	15x15 cm (4/5)	cm²	50.625	4,00000	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	BULEV - B	BULEV81515	5 PEZZI	0,24	17%	0,2	10.125	4%	9900202	520587
60777237AD	24	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i vasci con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	15 x 20 cm (4/5 cm)	cm²	252.000	1,50000	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	2P-PCMC	PCMC-051419	1 PEZZO	3,41	71%	1	252.000	4%	9900202	521667
6077738FE8	25	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i vasci con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	20 x 30 cm (4/5 cm)	cm²	336.000	1,30000	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	2P-PCMC	PCMC-052030	1 PEZZO	2,75	67%	0,9	302.400	4%	9900202	521690
6077748C4D	26	Protesi non assorbibile di idoneo materiale con lato a rapida infiltrazione tissutale, leggera, con lato a contatto con i vasci con minima aderenza, anche nel tipo con sistema di posizionamento	30 x 35 cm (4/5 cm)	cm²	393.750	1,10000	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	2P-PCMC	PCMC-052634	1 PEZZO	2,26	73%	0,6	236.250	4%	9900202	521695
6077754144	27	Protesi per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con doppio lato antiderivale per il contatto con i vasci	15 x 20 (4/2 cm)	cm²	235.500	2,00000											
6077764982	28	Protesi per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con doppio lato antiderivale per il contatto con i vasci	20 x 30 (4/2 cm)	cm²	99.000	1,90000											
6077775398	29	Protesi per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con doppio lato antiderivale per il contatto con i vasci	20x25 cm (4/2 cm)	cm²	192.500	2,00000											
60777854D6	30	Protesi per riparazione di laparoceli anche per via laparoscopica con doppio lato antiderivale per il contatto con i vasci	30x35 cm (4/2 cm)	cm²	189.000	1,90000											
60777963EC	31	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con i contatti con i vasci con connettibilità a memoria di forma compatibile con i contatti con i vasci con	Diametro 6 cm circa o inferiore	cm²	26.423	10,61000	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	UCMC-064 2PCOREV	2 PEZZI		43,33	88%	5,32	140.371	4%	9900202	521330
6077806C2A	32	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con i contatti con i vasci con connettibilità a memoria di forma compatibile con i contatti con i vasci con	Diametro 8 cm circa	cm²	7.536	8,00000	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	UCMC-08 2PCOREV	2 PEZZI		38,75	90%	4	30.144	4%	9900202	521382
6077813174	33	Protesi per ernia ombelicale, addominale, epigastrica, difetti da trocar da accesso laparoscopico a memoria di forma compatibile con i contatti con i vasci con connettibilità a memoria di forma compatibile con i contatti con i vasci con	Diametro 12 cm circa e superiore	cm²	11.869	6,30000	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	2PCOREV	1 PEZZO		42	94%	2,5	29.673	4%	9900202	523332
6077826598	34	Protesi completamente assorbibile sintetica per supporto temporaneo	cm 15x15 4/5 cm	cm²	67.500	0,60000											
6077834348	35	Protesi completamente assorbibile sintetica per supporto temporaneo	cm 30x20	cm²	1.327.500	0,30000											

AMMINISTRATORE UNICO
ENRICO BUEMI

[Firma]

Prot. N.011/15/BI/FC del 30/01/2015OGGETTO:"FORNITURA QUINQUENNALE DI RETI PER ERNIA E PROTESI PER PARETE ADDOMINALE"

DATI OFFERENTE: DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.

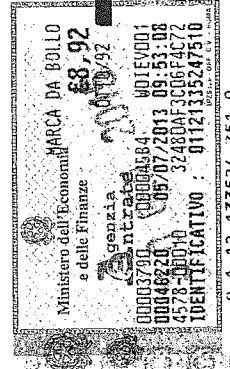
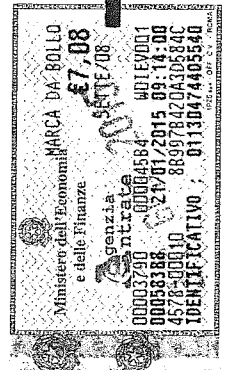
VIA CIRIE' 22/A-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)-ITALIA ; C.F./P.I.: 02313550010

CIG	LOTTO	Denominazione generica del prodotto	Misure	Unità di misura	Prezzo base B (IVA esclusa)	Prezzo base B (IVA inclusa)	Valore unitario	Denominazione ditta produttrice	Nome commerciale prodotto	Codice prodotto	Confezione	prezzo listino unitario s/iva	sconto	prezzo unitario offerto s/iva	VALORE	IIVA	CODICE CND	N. RDM
6077843AB3	36	Protesi biologica di matrice aciliare di derma porcina crosslinked	varie misure	cm ²	138.620	12.0000	1.663.300,00											
6077851150	37	Protesi biologica di matrice aciliare di derma porcina non crosslinked	varie misure	cm ²	46.615	5.2000	247.991,40											
607786198E	38	Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked	6 x 18 cm (1/2 cm)	cm ²	7.020	25.0000	175.500,00											
60778660AD	39	Protesi biologica di pericardio eterologo non crosslinked	12 x 20 cm (1/2 cm)	cm ²	10.800	25.0000	270.000,00											
60778711D1	40	Protesi biologica a base di collagene di pericardio eterologo crosslinked	varie misure	cm ²	17.960	8.4000	150.864,00											
6077881A0F	41	Dispositivo in materiale biassorbito completamente di sintesi per trattamento di fascia erniaria completa	varie misure	nr.	305	350.0000	106.750,00											
607789027F	42	Protesi creata in materiale sintetico per ernia paralumbale	varie misure	nr.	135	1.100.0000	148.500,00											
6077898817	43	Protesi sintetica riassorbibile, sintetica a letto (sartori) per desolazione ernia latiale e prete addominale, disponibilità dalla misura 8 x 8 cm 30 x 20 circa	varie misure	cm ²	164.415	6.15100	1.011.318,67											
							13.451.153,22								1.102.578			

AMMINISTRATORE UNICO
ENRICO BUEMI

Enrico Buemi

[Signature]



[Signature]